



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Copia

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 7 / 2016

28/04/2016

### OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica di Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Sì
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. BERGANTIN Mattia - Consigliere	Sì
4. LIUNI Marianna - Assessore	Sì
5. CAVAGLIATO Mario - Consigliere	Sì
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Sì
7. BERTOTTO Ezio - Consigliere	Giust.
8. MISEO Vincenzo - Consigliere	Sì
9. CIVERA Riccardo - Consigliere	Sì
10. PENNAZIO Stefano - Consigliere	Sì
11. LA GANGA Mario - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Risultano assenti giustificati i sigg.: BERTOTTO Ezio, LA GANGA Mario.

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Deliberazione n. 7 / 2016

**Oggetto:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2016.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con la partecipazione dei consiglieri: Civera Riccardo;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n. 9	
votanti:	n. 7	
astenuti:	n. 2	(Civera Riccardo, Pennazio Stefano)
voti favorevoli:	n. 7	
voti contrari:	n. ==	

## DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2016.**

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 9 presenti, di cui: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Civera Riccardo, Pennazio Stefano), voti contrari n. ==, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2016.**

Su proposta del Sindaco Franco GAI.

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**Visto** in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

*“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

**Visto** l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;*



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

**Visto** l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

*«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;*

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27/07/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni della TASI;

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Dato atto** altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 30/07/2014, modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 27/07/2015.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Preso atto** che l'art. 1, comma 10, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) interviene sull'art. 13 del D.L. 201/2011 in materia di IMU e più precisamente:

- con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) oggetto della norma successiva.
- con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 –



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore e figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Le Lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come è già per la TASI) dalla legge di stabilità 2016.

- la lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del D.L. 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP completamente esentati dal 2016.
- la lettera d) abroga l'art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201, che prevedeva la "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da Cd e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbattava l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.
- la lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al M.E.F. ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre, sul Portale del Federalismo Fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio" La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Dato atto** che la TASI persegue il precipuo scopo di remunerare i servizi indivisibili che l'Ente fornisce indistintamente a tutta la popolazione, sia essa proprietaria di immobili o anche solo dimorante nel territorio comunale e come tale colpisce anche coloro che occupano gli immobili ad un titolo diverso dal diritto reale (comodatari o conduttori) e che ai sensi del comma 681 citato l'occupante, se diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI in una misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo.

**Valutati** quindi, alla luce del citato comma 682, lett. b) punto 2), i servizi indivisibili i cui costi si intendono, anche solo parzialmente, coprire il gettito derivante dalla TASI ed individuati come segue:

ELENCO SERVIZI	IMPORTO PREVISTO A BILANCIO - €
pubblica sicurezza e vigilanza – P.M.	6.000,00
servizi socio – assistenziali	65.000,00
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, neve	18.500,00
illuminazione pubblica e servizi connessi	74.000,00
manutenzione patrimonio comunale (pulizia)	41.500,00
ambiente e verde pubblico	19.000,00
funzione settore sportivo e ricreativo	12.000,00
manifestazione e fiere	500,00
servizi istituzionali, generali e di gestione	55.000,00
turismo	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>292.500,00</b>



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

**Analizzata** quindi la base imponibile del tributo e ritenuto che il gettito di cui al punto precedente possa essere conseguito con il seguente assetto di aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7)</b> (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II – IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	<b>ZERO</b>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE CENSITE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7)</b>	<b>zero</b>
<b>IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE – non locati (ad uso abitativo e non abitativo che non rientrino nella definizione di abitazione principale)</b>	<b>1,0 per mille</b>
<b>IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE – concessi in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale comprovata la residenza anagrafica.</b>	<b>Zero</b>
<b>IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (comprese Cat. "C" e "D" ) <u>LOCATI</u></b>	<b>Zero</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – D/10</b>	<b>Zero</b>
<b>IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "D"</b> (ad eccezione della categoria "D/10")	<b>1,0 per mille</b>
<b>TERRENI ED AREE EDIFICABILI</b>	<b>Zero</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>zero</b>
<b>UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) purchè non locati ed alle condizioni previste dalla Risoluzione del M.E.F. n. 10/DF del 5/11/2015.</b>	<b>1,0 per mille</b>

## DETRAZIONI E RIDUZIONI:

TIPOLOGIA	DETRAZIONI E RIDUZIONI
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42	Riduzione base imponibile del 50%
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	Riduzione base imponibile del 50%

**Valutato** che gli immobili diversi dall'abitazione principale locati hanno un'aliquota ordinaria pari allo zero per mille, così come previsto nella scheda suindicata, non necessita ripartire la percentuale di imposta da porre a carico degli occupanti, alla luce della più diretta fruizione dei servizi.

**Richiamato** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – capitolo III – T.A.S.I..



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

**Analizzato** il gettito atteso stimato in € 190.000,00 e ritenuto che possa soddisfare l'esigenza di parziale copertura dei servizi indivisibili come individuati nella tabella di cui sopra.

**Dato atto** che l'Ente ha rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in base ai quali la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31/12/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015.

**Vista** la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014)";

**Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto "Il nuovo ordinamento contabile" per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015;

**Visto** il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, art. 1, comma 1, (GU n. 254 del 31.10.2015) con il quale il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, in conseguenza del differimento del termine di cui al comma 1, gli enti locali sono tenuti a presentare la relativa nota di aggiornamento entro il 28 febbraio 2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, art. 2, comma 2 (GU n. 254 del 31.10.2015), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, ed è autorizzato, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016, art. 1 (GU n. 55 del 07.03.2016), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, ed è autorizzato, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.;

**Vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015 - Serie generale;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamati in particolare i seguenti atti:

- a) Il decreto del Sindaco 12 del 10/12/2015, successivamente modificato con decreto del Sindaco n. 2 del 21/01/2016, con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2016;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente



# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

## DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2016 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7)</b> (come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC - sezione II – IMU, ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8 e A/9.)	<b>ZERO</b>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE CENSITE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7)</b>	<b>zero</b>
<b>IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE – non locati (ad uso abitativo e non abitativo che non rientrino nella definizione di abitazione principale)</b>	<b>1,0 per mille</b>
<b>IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE – concessi in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale comprovata la residenza anagrafica.</b>	<b>Zero</b>
<b>IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (comprese Cat. "C" e "D" ) LOCATI</b>	<b>Zero</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – D/10</b>	<b>Zero</b>
<b>IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "D"</b> (ad eccezione della categoria "D/10")	<b>1,0 per mille</b>
<b>TERRENI ED AREE EDIFICABILI</b>	<b>Zero</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>zero</b>
<b>UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) purchè non locati ed alle condizioni previste dalla Risoluzione del M.E.F. n. 10/DF del 5/11/2015.</b>	<b>1,0 per mille</b>

### DETRAZIONI E RIDUZIONI:

TIPOLOGIA	DETRAZIONI E RIDUZIONI
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42	Riduzione base imponibile del 50%
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	Riduzione base imponibile del 50%

2) di delegare il Responsabile del Procedimento della I.U.C. ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con successiva e separata votazione ad \_\_\_\_\_ di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.





# COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO  
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : GAI Franco

Il Segretario Comunale  
F.to : BERNARDO Arnaldo

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N 137 del Registro Pubblicazioni*  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione n. **7** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **02-mag-2016** al **17-mag-2016** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).  
Andezeno, li **02-mag-2016**

Il Responsabile del servizio  
F.to:BERNARDO Arnaldo

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **02-mag-2016**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 02-mag-2016

Il Responsabile del servizio  
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Andezeno, li 02/05/2016\_

Il Responsabile del servizio